

OBIEZIONE DI COSCIENZA E UNIONI CIVILI

Un po' di chiarezza e qualche consiglio per le coppie e gli attivisti e le attiviste

Alcuni leader politici, deputati e senatori, sindaci, assessori, dirigenti e funzionari ripetono che esiterebbe un diritto a non applicare la Legge 76/2016 (Unioni civili e Coppie di fatto) con particolare riferimento alla registrazione delle unioni stesse. La chiamano “*obiezione di coscienza*” riferendosi ad anni e anni di lotte, a volte nobili a volte meno, di coloro che non intendono rispettare il dettato di una Legge perché contrario al loro convincimento. Non ci inoltreremo in una discussione troppo sofisticata, né filosofica o giuridica su tale materia, ma intendiamo ricordare qualche dato e offrire qualche indicazione concreta alle coppie o agli attivisti ed alle attiviste che si trovassero in difficoltà. Gli avvocati e le avvocate sapranno scendere in particolari ed aiutarvi nei singoli casi che si creeranno.

Innanzitutto si deve sapere, e ripetere, che nel nostro ordinamento **NON** esiste un generico diritto all'obiezione di coscienza. Infatti per Legge esistono solo due casi in cui l'obiezione di coscienza è concretamente prevista e regolamentata:

- aborto (legge n. 184 del 1978, articolo 9, e l'obiezione di coscienza deve essere dichiarata preventivamente)
- sperimentazione animale (legge 413 del 1993 anche in questo caso deve essere dichiarata preventivamente)

esisteva anche il caso dell'obiezione di coscienza per il servizio di leva, ma esso è stato superato di fatto dalla introduzione della leva facoltativa.

Esiste poi un generico rinvio alla possibilità, da parte dei medici, di rifiutarsi di prestare la loro opera professionale nel caso in cui essi siano “in contrasto con la propria coscienza ed i propri convincimenti tecnico-scientifici” (articolo 22 del Codice di deontologia medica, ultima versione 2014).

Tutto qui.

Quindi, chi fa appello a convincimenti personali, quali che siano, per rifiutarsi di svolgere le proprie mansioni al di fuori dei casi su indicati (e sarebbe il caso delle unioni civili) ne paga le conseguenze. Che nel caso di specie son di natura soprattutto disciplinare.

Le conseguenze disciplinari, dipendono dai Regolamenti e dalle Leggi specifiche di settore, e sono attivate dal Dirigente del Servizio di cui fa parte la persona coinvolta e l'Ufficio che si occupa di Personale dello stesso ente. Ci sono conseguenze disciplinari anche nei confronti del Dirigente che non si preoccupa di sostituire la persona in oggetto e garantire lo svolgimento di un servizio, e sono attivate dal suo Direttore o, nel caso dei Comuni, dal Segretario generale e/o dal Direttore del Personale.

Entrambe le conseguenze disciplinari sono attivabili anche sulla base di una relazione o segnalazione redatta da chi ha subito la discriminazione (si chiama ricorso gerarchico) e ci sono dei termini prestabiliti per presentarlo (in genere 30 giorni). In caso suggeriamo di rivolgervi alla vostra associazione o avvocato di fiducia.

Noi ovviamente vi consigliamo di farvi mettere per iscritto gli eventuali dinieghi o perlomeno avere dei testimoni che dichiarano di aver sentito le frasi di rifiuto di applicare la Legge.

Esiste anche la possibilità che vi sia un reato penale connesso, ovvero il rifiuto o l'omissione di atti d'ufficio (articolo 328 del codice penale) ma vi consigliamo di sentire un avvocato (amministrativista in questo caso) per vagliare bene il caso prima di partire con una causa penale.

Esiste anche una responsabilità dell'Ente di cui fa parte questa persona perché è l'Ente che deve assicurare l'applicazione della Legge e sostituire per tempo quei funzionari che dovessero intralciare l'attuazione della Legge. Anche in questo caso uno o una specialista vi saprà indicare come intervenire nella maniera più corretta.

Ricordatevi che:

molti di coloro che dicono di non voler compiere un atto o un gesto di attuazione di quanto prescritto dalla Legge dicono il falso, e lo possono dire per due motivi:

- lo dicono sapendo di non poterlo dire e si nascondono dietro l'ignoranza della gente che pensa sia vero;
- lo dicono per ignoranza vera;

in entrambi i casi ricordatevi che la Legge sulle Unioni civili parla di "registrazione" della dichiarazione fatta dalle due persone che vogliono unirsi, che viene operata dall'"ufficiale di stato civile". Egli è il Sindaco o suo delegato, e sicuramente in qualsiasi Comune esistono molte persone delegate dal Sindaco a svolgere questa funzione. Se non ci fosse o anche le persone delegate si rifiutano di applicare la Legge siamo di fronte ad un caso quasi sicuro di omissione di atti d'ufficio (quindi penale).

Ricordatevi infine che la Legge prevede l'importante comma 35 "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 "acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" e quindi nessuno potrà contestare le vostre richieste anche se non fossero pubblicati i Decreti attuativi.

In tutti i casi vi consigliamo vivamente di sottoporre l'accaduto ad un avvocato o avvocatessa di vostra fiducia (meglio una persona con specializzazione amministrativa) od anche ad una associazione LGBTI che vi sappia dare indicazioni su come muoversi al meglio.

Buona unione civile a tutti e a tutte.